

0000276 | 07/10/2013
| CAL_MARCHE | A

376

MODULARIO
C. C. - 417



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO

PER LE MARCHE

PER

CORTE DEI CONTI



0002346-07/10/2013-SC_MAR-T71-P

Prot. N° *Allegati*

Al Signor Presidente
del Consiglio delle Autonomie Locali
delle Marche

Piazza Cavour n. 23
60121 ANCONA

Oggetto: Nota prot. n. 2565 del 24.4.2013 del Sindaco del Comune di Venarotta. Richiesta di parere.
Legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 7, comma 8.

Si trasmette copia della deliberazione n. 66/2013/PAR approvata nell'adunanza del 3 ottobre 2013 concernente l'oggetto.

Il Direttore della Segreteria

Dot. Carlo Serra



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

nell'adunanza del -3 ottobre 2013

composta dai magistrati:

Pres. Sez. Renzo DI LUCA – Presidente

Cons. Fabio Gaetano GALEFFI – Componente – relatore

Cons. Andrea LIBERATI – Componente

Ref. Valeria FRANCHI – Componente

PARERE

COMUNE DI VENAROTTA

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, con il quale è stata istituita in ogni Regione a statuto ordinario una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2009 e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3, particolare l'art. 7, comma 8;

VISTO l'atto di indirizzo della Sezione delle Autonomie approvato nell'adunanza del 27 aprile 2004 avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato dalla deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR in data 3 luglio 2009 della Sezione delle Autonomie;

VISTA la richiesta di parere da parte del Sindaco del Comune di Venarotta prot. 2565 del 24 aprile 2013, acquisita a prot. 1442 il 26 successivo;

VISTA la propria deliberazione n. 44/2013 depositata il 14 maggio 2013, con la quale veniva formulata al Presidente della Corte dei conti la richiesta di deferire la questione alle Sezioni riunite ovvero alla Sezione delle autonomie;

VISTA la nota del Presidente della Corte dei conti prot. 2433 del 26 settembre 2013, pervenuta il 30 successivo;

VISTO il provvedimento del -2 ottobre 2013, con il quale è stata convocata la Sezione per la data odierna;

UDITO il relatore dottor Fabio Gaetano Galeffi;

FATTO E DIRITTO

Il Sindaco del Comune di Venarotta ha formulato un quesito in ordine all'area di oggettiva operatività del divieto di acquisizione di beni immobili introdotto dall'art. 12 del decreto-legge 98/2011, convertito in legge 111/2011, come modificato



dall'art. 1, comma 138, della legge 228/2012. In particolare l'amministrazione richiedente ha concentrato la propria attenzione sulla operatività del divieto in ordine alle acquisizioni di immobili tramite procedura espropriativa.

All'esito di quanto deciso da questa Sezione con deliberazione n. 44/2013, depositata il 10 giugno 2013, che qui si intende integralmente richiamata, veniva formulata al Presidente della Corte dei conti, attesa anche l'insorgenza di un possibile contrasto di interpretazioni, la richiesta di deferire la questione alle Sezioni riunite ovvero alla Sezione delle autonomie.

Con successiva nota prot. 2433 del 26 settembre 2013, pervenuta il 30 successivo, il Presidente della Corte dei conti ha restituito gli atti a questa Sezione, in quanto la questione di massima sollevata con la predetta deliberazione n. 44/2013, concernente il quesito "se l'area di applicabilità del divieto di acquisto previsto dall'art. 12 del decreto-legge 98/2011, convertito in legge 111/2011, nel testo modificato dall'art. 1, comma 138, della legge 228/2012 (legge di stabilità per il 2013) comprenda le acquisizioni immobiliari da realizzare mediante procedure espropriative", è risultata oggetto della sopravvenuta disposizione contenuta nell'art. 10-bis del d.l. 8 aprile 2013 n. 35, inserito dalla legge di conversione 6 giugno 2013 n. 64.

Il predetto art. 10-bis ha disposto quanto segue: "Nel rispetto del patto di stabilità interno, il divieto di acquistare immobili a titolo oneroso, di cui all'articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non si applica alle procedure relative all'acquisto a titolo oneroso di immobili o terreni effettuate per pubblica utilità ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nonché alle permuta a parità di prezzo e alle operazioni di acquisto programmate da delibere assunte prima del 31 dicembre 2012 dai competenti organi degli enti locali e che individuano con esattezza i compendi immobiliari oggetto delle operazioni e alle procedure relative a convenzioni urbanistiche previste dalle normative regionali e provinciali."

Ciò premesso, il quesito va risolto, sulla base della sopravvenuta richiamata disposizione, nel senso che risultano possibili, nei limiti sopra precisati, le acquisizioni immobiliari che avvengano tramite procedure espropriative.

P.Q.M.


nelle predette considerazioni è il parere di questa Sezione regionale di controllo.

La presente deliberazione verrà trasmessa, a cura della segreteria, al Sindaco del Comune di Venarotta e al Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali delle Marche, nonché all'ufficio di Presidenza della Corte dei conti.

Così deliberato in Ancona, nella Camera di consiglio del -3 ottobre 2013.

Il relatore

Fabio Gaetano Galeffi





Il Presidente

Renzo Di Luca



Depositata in Segreteria in data

Il direttore della Segreteria



4 OTT. 2013